

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 115

## **RISOLUZIONE DELLE COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(Industria, commercio, turismo)  
(Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*(Relatori FISSORE e DALLA ZUANNA)*

*approvata nella seduta del 15 marzo 2016*

SU

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA  
CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO  
(COM (2016) 42 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 2016**  
—————

Le Commissioni riunite 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), esaminato l'atto,

considerato che:

la convenzione di Minamata sul mercurio costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e le misure finalizzate a controllare e limitare l'uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;

la convenzione prende in esame l'intero ciclo di vita del mercurio con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente. Essa fissa restrizioni all'estrazione primaria e al commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi manifatturieri che utilizzano mercurio ed esorta a scoraggiare i nuovi usi del mercurio in prodotte processi industriali;

la convenzione prevede inoltre l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio dalle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali di grande portata, anche mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili, e richiede che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e la gestione dei rifiuti di mercurio avvengano in modo ecologicamente corretto;

la proposta di decisione in esame mira ad approvare la citata convenzione precisando che il deposito degli strumenti di ratifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dovrebbe avvenire collettivamente e in modo coordinato per garantire che la convenzione medesima entri in vigore contemporaneamente per l'Unione europea e gli Stati membri;

la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per recepire il numero limitato di disposizioni della convenzione non ancora attuate nella legislazione dell'Unione europea e indicate nella relazione sulla valutazione dell'impatto che accompagna tale proposta;

secondo quanto previsto dal suo articolo 30 la convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione della convenzione di Minamata da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri deve avvenire in modo coordinato per consentire la sua entrata in vigore contemporaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri,

si esprimono in senso favorevole.